

L'EREDITA' NORMANNA NELLO STATO DI FEDERICO II

Or sono otto anni parlavo ai cari amici della Società di Storia del diritto e delle istituzioni dell'Ovest della Francia, su un argomento dal titolo molto chiaro e significativo *L'héritage normand de l'état de Frédéric II de Souabe*, e terminativo così (del resto, il titolo stesso lo annunzia): « tutto sommato, lo Stato federiciano esaltato dallo storico dell'età del Rinascimento in Italia come un'opera d'arte, come una costruzione sistematicamente consapevole, è nelle sue linee essenziali, lo Stato che il grande Sovrano ha ereditato dai suoi avi normanni, quello che gli storici chiamano lo Stato normanno-svevo ». Otto anni, dicevo, durante i quali, come i nostri illustri colleghi qui presenti, anch'io ho studiato, anch'io ho cercato di progredire. E in particolare ho affrontato questioni che prima, si può dire, mi erano estranee, vale a dire questioni di metodo, questioni di valutazione delle fonti, di valutazione dei dati conoscitivi, di valutazione, agli effetti di un giudizio complessivo, di quella che è la norma, di quella che è l'organizzazione, di quella che è la realtà vera della vita giuridica di un paese; perchè poi non è vero che i migliori storici del diritto ignorino ciò che è sotto o dietro alla norma. E allora mi è venuto di pensare ad un argomento apparentemente poco diverso, ma in realtà molto diverso da quello prima ricordato, allora all'eredità normanna dello Stato di Federico II, ora all'eredità normanna nello Stato di Federico II; problema, questo, di valutazione tanto quantitativa, quanto qualitativa, di tale « eredità ». E' un problema che ne coinvolge molti altri: problema di continuità, problema molto arduo, giacchè continuità non significa di per sè identità; ma qui veramente come l'avevo affrontato e risolto (ed ora non son più d'accordo con me stesso) era un problema di quantità: significava tenere presente, tenere a base di questa specie di comparazione, l'elemento materiale della organizzazione, il tessuto connettivo, diciamo così, del Regno normanno e del Regno svevo: del Regno svevo di Sicilia, evidentemente. Ora noi non sappiamo moltissimo della organizzazione dello Stato normanno; né sappiamo moltissimo, an-

che se conosciamo qualche cosa di più, neppure della organizzazione del Regno di Sicilia in epoca sveva.

Ancora oggi vi sono illustri colleghi, non qui presenti (devo dire, che anzi ritengo di essere d'accordo in ciò che sto ora per osservare con l'amico Calasso), vi sono illustri colleghi i quali ripetendo, dopo trent'anni, quello che diceva il nostro caro e compianto maestro di storia del diritto, il meridionale Brandileone, scrivono, per esempio, che lo Stato normanno aveva i suoi cinque grandi uffici, i quali più o meno avrebbero continuato, sarebbero continuati, ad esistere durante il periodo svevo con poche modificazioni, i famosi cinque uffici (cinque grandi ufficiali), il Senescalco, il Protocamerario, il Cancelliere, il Protonotario-Logoteta e l'Ammiraglio. Però ciò dicendo, ciò ripetendo, trascurano di considerare o qualificano come dei particolari di puro fatto, come delle circostanze al di fuori, diciamo così, dell'ordinamento che, per un certo periodo, l'Ammiraglio prevalesse sugli altri, e abbiamo Ammiragli a Messina e a Palermo, dove abbiamo anche la Chiesa dell'Ammiraglio, e così via di seguito. E più tardi, in un secondo tempo, cioè sotto i Guglielmi, avrebbe avuto la prevalenza, tra tutti questi uffici, il Cancelliere, o potremmo precisare, accogliendo per ipotesi questa tesi, vice-Cancelliere, perchè Matteo D'Aiello fu soltanto vice-Cancelliere, come voi sapete. E poi ancora, dato che questi autori dicono che tale ordinamento è rimasto presso che invariato in epoca sveva, noi potremmo aggiungere che in epoca sveva noi troviamo a un certo punto che è il Protonotario, il Protonotario-Logoteta, che prevale. E allora però sorge qualche dubbio, dubbio non nuovo, e non è soltanto Margarete Ohling ad avvertirlo, vale a dire il dubbio o il rilievo dell'incertezza, della scarsa definitività, della scarsa precisione, di questo ordinamento, di questo e di quell'altro ordinamento, dei due ordinamenti analoghi. Tanto più se poi notiamo che questo ordinamento federiciano non poggia soltanto su quegli uffici, non poggia soltanto sul Protonotario, ma anche su un altro altissimo funzionario, il Maestro Giustiziere, che ad un certo punto viene meno perchè Federico stabilisce, dopo la congiura che c'era stata, « ita quod nullus magister iustitarius sit in Regno »; e poi, ancora, dobbiamo ricordare e constatare che anche quei tali cinque uffici, quella organizzazione dei cinque uffici non è un'organizzazione sicura, non è una gerarchia così a prova di bomba, diciamo così. Infatti noi abbiamo guardato, secondo l'elenco che è stato dato ora da un illustre collega assente, in primo luogo al Senescalco, ma non abbiamo guardato, per esempio, ai « magistri

duane », i « magistri duane » della « duana baronum », della « duana secretis » che la Clementi, che abbiamo avuto il piacere di sentire poco fa, ha chiamato, ve lo dico in italiano, « il più alto ufficiale della amministrazione finanziaria normanna ». Più importanti, dunque, secondo la Clementi (secondo i documenti, possiamo aggiungere), più importanti questi « maestri della dogana » del Senescalco stesso; ora, caso mai, dovremo invertire tale ordine e, al posto del Senescalco, che sta sotto, mettere avanti questi maestri doganali. E poi ancora, non abbiamo soltanto la Clementi, ma abbiamo anche Miss Jamison, che tanto ha studiato i documenti normanni, e vediamo che questo Seniscalco, « magister domus regia », non è sempre all'altezza di quegli altri funzionari; e, poi, torniamo ancora all'Ammiraglio.

Chi è l'Ammiraglio, chi è l'Ammiraglio nel periodo normanno, chi è l'Ammiraglio nel periodo federiciano? E' vero che vi è identità, che il primo ufficio è uguale al secondo? Sappiamo, intanto, che questo non è vero. Intanto, per quanto riguarda l'Ammiraglio, noi dobbiamo fare una distinzione: da principio l'Ammiraglio è un alto funzionario o finanziario o amministrativo che ha anche cura di provvedere a tante cose, provvedere all'armamento delle navi, se occorre, far riscuotere le entrate doganali e quindi anche quello che si paga per diritto d'ancoraggio, i diritti portuali, eccetera, eccetera. Ma poi noi vediamo che questo ufficio dell'Ammiraglio si sdoppia, noi vediamo che da un lato resta un Ammiraglio che è un comandante militare; noi vediamo alla fine dell'età normanna che vi è ormai un « ammiratus fortunati stolii » (il comandante della fortunata armata navale della guerra del Vespro). E vediamo pure che sotto Federico II l'Ammiraglio (famoso diploma di nomina di Nicola Spinola del 1239) è veramente il comandante della flotta militare. Non nasce dal nulla, nasce da qualche precedente, qualche cosa di simile c'era anche a Genova: ma, in sostanza, si ha la prima definizione degli uffici dei poteri dell'Ammiraglio come comandante militare che poi penetra dappertutto; penetra in Francia, penetra in Aragona con Giacomo II e diventa quello che anche oggi è il nome e l'ufficio dell'Ammiraglio. E allora noi vediamo che questa identità dei cinque grandi uffici è una identità perlomeno dubbia, perlomeno parziale; e, tenuto conto di quella prevalenza, ora dell'uno ora dell'altro, viene il dubbio, e non è un dubbio perchè è una supposizione che viene a ciascuno di noi, anche se non avessimo letto Huillard-Bréholles nella introduzione alla sua fondamentale edizione dei documenti federiciani (che verra sostituita fra venti, trenta, quarant'anni, non so quando, dagli studii

che stanno facendo i nostri egregi colleghi), l'osservazione non vale soltanto per i Normanni o per gli Svevi, vale anzi per tutta la monarchia medioevale; viene il dubbio che l'importanza di tutti questi alti funzionari, l'importanza di Maione che Miss Jamison chiama il vero successore di Ruggero, stia non nella dignità, nel nome dell'ufficio che essi coprono, ma nella intimità dei rapporti col Re e della fiducia che il Re ripone in essi, così per Pier della Vigna, e per altri.

Ma noi vediamo e noi sappiamo per tante altre notazioni, per tante altre ragioni, che, effettivamente, tra l'amministrazione normanna e l'amministrazione federiciana vi sono grandi differenze, perchè l'amministrazione federiciana è molto più progredita e il nostro Hagemann, che vediamo qui presente, ha notato per esempio che tale progresso tecnico e giuridico si estende alla registrazione dei documenti pubblici; ed egli lo chiama il sistema federiciano delle registrazioni, sistema moderno che anche oggi desta la più viva ammirazione.

Due novità vorrei notare sotto il profilo costituzionale, oltre a quelle che posso aver accennato o adombrato; due novità vere e proprie, due novità che sono cadute sotto il mio diretto esame per studi precedenti. Una riguarda le Assemblee del Regno, i famosi Parlamenti come noi li chiamiamo con veduta retrospettiva, « Parlamenti » o « Colloqui », i Parlamenti di Sicilia di cui si facevano fieri i nostri maestri (costituzionalisti ma non storici), il nostro Orlando, e altri, e che del resto pur costituirono una delle storie, vere o false, correnti nel nostro Risorgimento: anche il Guerrazzi nella *Battaglia di Benevento* parla di questo Parlamento di Sicilia come di una cosa grande e vera. Ora questo Parlamento, questo Parlamento di Sicilia, è un'altra cosa, diciamo così, è un'altra cosa che ha costituito oggetto di discussione tra me ed altri, perchè, il fatto che esistesse un Parlamento, un istituto parlamentare, nel Regno di Sicilia sotto i Normanni (e che ha sempre trovato contrari studiosi di prim'ordine: il Brandileone, il Besta, il Monti, il Calasso, il de De Vergottini), ha costituito oggetto di polemica fra me e il compianto Leicht. Il Leicht, veramente, nella terza edizione della sua *Storia del diritto pubblico*, l'ultima da lui curata, ha abbandonato l'idea contraria alla mia, vale a dire l'idea che il Parlamento fosse l'organo che faceva le leggi, in tempo normanno; ora questa opinione è ancora conservata, adombrata quale dubbio soltanto da un collega che non ho il piacere di vedere qui, il genero, appunto, del compianto Leicht, C. G. Mor: ma, in sostanza, noi non abbiamo nessun elemento per dire che le

leggi normanne, una qualunque legge normanna, un qualunque provvedimento importante del regime del Regno normanno, fosse stato sottoposto, per l'approvazione, a questa assemblea.

Le Assemblee federiciane sono e non sono un'altra cosa. Esse non sono ancora dei Parlamenti; non sono ancora degli organi rappresentativi e deliberativi; non hanno alcuna competenza, alcun potere di deliberare, alcun potere di condizionare la volontà del Re. E il carattere di questi Parlamenti è reso chiaro dalla convocatoria del Parlamento di Foggia del 1240, dove si dice che i convocati devono venire a sentire, devono venire ad ammirare la serenità, la maestà, del volto dell'Imperatore. Quindi non esiste una differenza fondamentale fra le prime assemblee normanne e le assemblee federiciane; però le assemblee normanne erano qualcosa di fatto, di eccezionale, che capitava da un momento all'altro, specie quando morivano i Sovrani; Tancredi ne ha fatto fare una per farsi elevare al Regno, come Miss Clementi sa e tutti sappiamo. Sotto Federico II, queste assemblee, sia che si chiamino Curie, sia che si chiamino colloqui (secondo me non vi è distinzione tra le Curie e i colloqui; qualcuno afferma di sì, ma non porta argomenti), queste Curie e questi colloqui sono un fatto normale, sono un fatto ordinario, anche se non c'è nessuna legge, nessuna costituzione, che lo stabilisca. Ma le Assemblee ci sono e sono importanti; e la loro importanza è data da un altro fatto che può spiegarsi variamente. Federico II chiama (la documentazione riguarda soltanto due delle Assemblee di Federico, riguarda una delle assemblee di Manfredi), Federico II chiama, dico, i rappresentanti cittadini, chiama i rappresentanti cittadini per dare importanza alle assemblee o chiama i rappresentanti cittadini perchè le città sono importanti e perchè l'importanza delle città richiede la presenza dei rappresentanti cittadini e questa rende importanti le assemblee.

Federico combatteva le autonomie cittadine, ma sapeva che le città erano un fatto di cui non si poteva non tener conto, erano un fatto vero e non trascurabile anche nel Regno di Sicilia; chiama alle assemblee i rappresentanti delle città, perchè sa che non può farne a meno, non può fare a meno di loro; non è che non può fare a meno del loro consenso, ma deve e vuole cercare di cattivarsi l'opinione pubblica, e queste sono l'occasione, sono lo strumento necessario e sufficiente per il conseguimento di tal fine. Per tante altre ragioni, anche di carattere finanziario, di carattere economico, per quella tale legge di politica o di psicologia, per cui si richiede, si

ricerca sempre, il consenso dei contribuenti. In ogni modo, la presenza di queste città che noi troviamo documentata, abbiamo detto, solo per due assemblee di Federico ed una assemblea di Manfredi, è attestata, sebbene in maniera implicita (« molti cittadini », ecc.) dai cronisti anche per tante altre assemblee. Quindi noi lo possiamo ritenere, se non un fatto generale, universale, un fatto frequente, un fatto normale, un fatto che caratterizza diversamente (anche se la definizione giuridica, la definizione giuridica delle assemblee di Federico, sia uguale a quella delle assemblee normanne) tali assemblee e dà loro una particolare e maggiore importanza.

E ancora un altro fatto, che è stato ricordato stamattina dall'amico e collega Palumbo, l'istituzione dell'Università di Napoli. L'istituzione dell'Università di Napoli, di qualunque Università, è l'apertura di un faro di cultura, un fatto di civiltà, un fatto di cui chiunque può onorarsi, avendolo compiuto, e di cui noi epigoni, noi storici, dobbiamo lodare chi l'ha fatto. Ma questa istituzione dell'Università di Napoli da parte di Federico ha caratteristiche proprie: non è, soltanto, la sostituzione dell'iniziativa statale alla carenza di iniziative locali; perchè poi carenza di iniziativa locale, io non so: non so perchè mentre nell'Italia Settentrionale, nell'Emilia in specie, erano sorte tante Università, nel Regno non ne erano sorte; io non mi attento a trovarne le spiegazione nell'assenza delle libertà cittadine: non so se lo stesso regime di compressione delle libertà cittadine, che aveva tenuto Federico, abbia agito in questo senso. Importa non ignorare però che Federico ha fini ben precisi, e non soltanto quello di servire a fini della civiltà, a fini di cultura. Federico dice chiaro e tondo di volere funzionari prudenti e che obbediscano, « qui deo serviant et nobis placeant per cultum iustitiae », funzionari capaci di servirlo, funzionari i quali devono essere addottorati, devono essere addottrinati, devono essere istruiti in un determinato clima spirituale di fedeltà a lui medesimo e all'ideale da lui rappresentato: la cosa è stata ben messa in rilievo, per esempio, da Antonino De Stefano. C'è evidentemente, anche un fine di concorrenza di fronte agli altri studi e sopra tutto allo studio di Bologna, di una città di parte guelfa. Fine perciò, qui, più che altro di concorrenza politica; lo dimostra e lo realizza un chiaro fatto, il chiaro fatto che, con lo stesso provvedimento, col quale istituisce l'Università di Napoli, egli proibisce ai sudditi di recarsi, o per insegnare o per studiare, negli studi negli altri Regni, negli altri Stati. E' il primo esempio che noi conosciamo di protezionismo scolastico. Così

l'ho chiamato in passato, ora ho dei dubbi, dopo aver cercato di approfondire la questione; esito ora dopo aver letto la storia, una delle brevi storie d'Inghilterra, del Medio Evo inglese dal 1200 al 1300, di Lady Stenton, la moglie del celebre storico, la quale mette in rilievo il fatto che, già nel 1167, Edoardo II d'Inghilterra aveva ordinato ai suoi sudditi, i quali stavano fuori dell'Inghilterra per ragioni di studio, di rientrare presto nel Paese: provvedimento controverso secondo gli storici inglesi, fra gli storici inglesi d'oggi, per il suo valore, per la sua genesi, per i suoi fini. Enrico II non si proponeva, questo sembra probabile, di incrementare, di costringere i sudditi ad andare a studiare a Oxford, non aveva in mente di dare sviluppo a questa nuova Università, però voleva che i sudditi inglesi non stessero a Parigi, dove i teologi cattolici predicavano, parlavano, contro di lui, a favore di Tommaso Becket: fine politico, dunque, già nell'anno 1167; ma non ancora, sembra, un atto e un fine protezionistico.

Il fine protezionistico è invece ben chiaro nel provvedimento federiciano: fine protezionistico al quale però si accompagna l'altro, politico anch'esso, come abbiamo detto, del monopolio delle dottrine, perchè Federico ha precorso i tempi (l'abbiamo chiamato, checché ne dica l'amico Morghen, l'abbiamo chiamato Sovrano illuminato, il Jourdan e altri prima di me); ora di questo fine evidente di Federico, di questo voler distogliere i sudditi dall'andare a studiare in altri luoghi dove possono imbevversarsi di cultura e di idee non conformi alle sue, la ragione non è quella che lui dice, di evitare ai sudditi di andare a peregrinare e, quasi, a mendicare nei Paesi stranieri, « multos labores longa itinera et quasi peregrinationes in alienis regionibus mendicare »; non è certo questa carità, pelosa, se vogliamo. Ora questo protezionismo scolastico ha un grandissimo valore ed è uno degli esempi caratteristici dell'opera di Federico, che non trova alcun precedente nel regno normanno.

E' inutile, non avremmo d'altronde il tempo perchè ci vorrebbero per lo meno delle ore anche a volerlo fare in breve, passare in esame, scorrere sia pure brevemente, brevissimamente, che cosa abbia fatto, quale sia stata la direttiva politica, quali siano state le direttive politiche di Federico II come Re di Sicilia, perchè solo questo a noi interessa in questa sede, rispetto a quelle di Ruggero; ad ogni modo, ripeto, non possiamo mai dimenticare quest'ultimo particolare che abbiamo notato; che egli abbia concepito la scuola come « *strumentum regni* », e che abbia precorso in questo e in tante altre cose gli Stati

moderni. Precorre lo stato moderno con l'impulso da lui dato, tutti lo conoscono, tutti lo sanno, alla burocratizzazione dello Stato, vale a dire all'ordinamento degli uffici centrali e periferici; perchè anche se e dove quei tali uffici erano stati costituiti, erano costituiti di fatto e noi vediamo che in alcune provincie, solo in alcune provincie, dominavano i « iustitiarî », in altre dominavano i « camerariî », ecc., ora — con Federico e più tardi ancora con Manfredi — abbiamo costituzioni che precisano i doveri e le funzioni dei rispettivi uffici.

Molto significativa è, pure, la politica ecclesiastica. Se osserviamo le due politiche ecclesiastiche, quella dei Normanni e quella di Federico, allora ci rendiamo conto però di una diversità di posizioni e di condizioni storiche. Una diversità di situazione e di ispirazione perchè, questa è una prima differenza, una delle differenze fondamentali che dobbiamo trovare, Federico non fa mai nulla per caso, Federico fa tutto per un fine ben preciso e ben delineato; per Federico il Regno di Sicilia purtroppo non è tutto, è, sì, il viridario, verziere, o giardino fra i tanti altri possessi, è lo Stato che vuole rendere modello di perfezione, ecc., ma in sostanza è soltanto una pedina del suo gioco. E' lo Stato che gli fornirà i soldati e i mezzi finanziari.

Comunque, la sua politica ecclesiastica nel Regno di Sicilia, non è una politica ecclesiastica autonoma perchè subisce i contraccolpi dei suoi rapporti col Papato e di una infinità di fatti e di situazioni del tutto estranei al Regno medesimo.

A prescindere da questo, tuttavia, noi possiamo ritenere, noi possiamo dire, che la politica ecclesiastica di Federico II è simile a quella di Ruggero, tanto quanto possiamo dire che la politica ecclesiastica di Ruggero sia stata simile a quella degli imperatori bizantini: cesaropapismo, in una parola. E bisogna pur concludere, voi sapete, ad ogni modo, quello che Federico fa nei confronti degli ecclesiastici. Nei confronti degli ecclesiastici, di tempo in tempo, cambia i suoi atteggiamenti, ora più concilianti ora più severi; ma non rinuncia ad alcuno di quelli che erano i privilegi, i diritti, le pretese dei suoi predecessori. E abbiamo tanti esempi molto clamorosi che gli verranno rimproverati nel concilio di Lione; per cui noi possiamo limitarci a ricordare i precedenti normanni, la testimonianza di Ugucione da Pisa, il quale diceva: « Sarà vero che il Re di Sicilia », scriveva appunto nella tarda età normanna, goda di molti privilegi, ma non crediamo che abbia il diritto di far inginocchiare davanti a sè i Vescovi e gli Arcivescovi ». Li facevano ingi-

nocchiare i re normanni, e altrettanto fa Federico II; non è questo particolare che interessa, è la continuità che, del resto, può risalire a tempi più lontani e che può essere stata seguita più in là.

I punti di contatto tra i due, tra Ruggero e Federico, evidentemente, sono tanti e tanti. La loro grandezza è tale e tanta che giustifica e dà ragione, sia a chi dice che lo Stato costruito a regola d'arte sia stato opera di Federico, sia a chi lo ritiene creazione di Ruggero, perchè entrambi si sono trovati a combattere contro difficoltà impressionanti, inaudite, ed entrambi le hanno superate in modo meraviglioso, in modo da meravigliare; le hanno superate in modo diverso però a seconda delle situazioni che essi avevano trovato nel Paese, a seconda della differenza, di un secolo, che esiste fra l'uno e l'altro periodo storico. Dobbiamo dire ancora qualche cosa, accennare per lo meno alla legislazione dei due Sovrani. E la legislazione dei due sovrani ha questo di comune, che nè l'uno nè l'altro non legiferano per caso solo per esigenze immediate; tutti e due vogliono compiere un'opera legislativa e lo fanno.

Non voglio, non posso accettare l'idea che adesso sta serpeggiando in un giovane scrittore francese al quale auguro ogni successo, ma che mi lascia molto scettico, non voglio accettare l'idea che anche le Assise, che noi conosciamo nei due manoscritti famosi, siano una compilazione posteriore; non la voglio accettare, non la posso accettare, per motivi che ritengo sempre validi. Io ritengo sempre autentica anche la dichiarazione o allocuzione proemiale che Ruggero ha rivolto ai suoi Grandi nel presentare loro, egli stesso, il testo delle Assise, e credo di non essere isolato e rispondo in altra sede a tali critiche. Adesso vedremo che cosa tirerà fuori questo nostro amico e critico, M. Ménagér, in argomento.

Non legiferano, i due grandi sovrani, per caso, sono dei legislatori nati; voi vi ricordate che anche Ruggero ci aveva detto che « ad curam et sollicitudinem Regni spectat leges condere populum gubernare mores instruere pravas consuetudine estirpare ». E Federico per conto suo è « lex animata in terris », come tutti gl'imperatori romani, e delle Assise normanne prende ciò che gli sembra giusto e tutto il resto modifica, tenendo conto delle « rerum mutationes et temporum » e della necessità di modificare i vecchi Statuti, per togliere da essi con la lima della novità la ruggine. Federico è, dicevo, un legislatore nato; la sua legislazione presenta luci ed ombre, perchè ci manifesta anche una rigorosa severità, da despota. Tuttavia essa è un'opera che veramente ha sfidato e vinto i secoli, un'opera

meravigliosa per coerenza e saggezza. E io voglio concludere osservando che, effettivamente, colleghi, come ho fatto io stesso nella mia precedente esposizione, nell'esposizione e comunicazione francese, abbiamo dato un eccessivo peso a questo, all'assetto formativo dello Stato, all'elemento e aspetto normativo e organizzativo dello Stato, senza tener conto della considerazione, che poi per successivi studi mi è apparsa decisiva, e certamente apparirà ovvia anche a voi, che cioè non bisogna fermarsi a guardare l'aspetto formale, l'aspetto normativo, l'aspetto istituzionale dei regimi politici. Ma tener conto, invece, di quello che, è stato detto, è sapienza di tutti, ma che io voglio ripetere con le parole del celebre storico francese Charles Seignobos, che andava una volta per la maggiore come autore che doveva preparare i giovani diplomatici, francesi e non francesi, che in sostanza ha scritto tante belle cose: sopra tutto mi riferisco a una breve sintesi che egli ha scritto, la *Histoire sincère de la Nation Française* (« la storia sincera della Nazione Francese »), perchè vi dice una cosa saggia, cosa che voi stessi avete in mente. Vale a dire, che la democrazia non è fatta dalle leggi che contengono le istituzioni democratiche; la democrazia è fatta dalla buona volontà costante degli uomini di realizzare la democrazia, di pensare e di vivere democraticamente. Se noi confrontiamo, puramente e semplicemente, dei quadri formali di uffici, di funzioni, di procedimenti, di procedure, noi troviamo affinità non soltanto fra tutti gli Stati assoluti, ma anche tra essi e gli Stati democratici.

Vi faccio un esempio clamoroso, ed è clamoroso, permettete che lo giudichi così perchè io ne ho notizia soltanto da un paio d'anni, il fatto che nel 1789, l'Imperatore Giuseppe II, despota illuminato per eccellenza, il figlio e collega molto più « progressivo », molto più progredito, e poi successore di Maria Teresa, nel 1789, in un suo opuscolo che diffondeva in tutta l'Europa Occidentale, scritto in francese, *La vérité ou tableau comparatif des changements projetés par l'empereur et des points arrêtés par l'assemblée nationale*, dimostrava, tutto sommato, che tutte le novità istituzionali, per cui i Francesi andavano spargendo il loro sangue e affrontando tanti sacrifici, tutte quelle novità egli le aveva già da tempo realizzate. In verità, se noi andiamo a guardare una questione dopo l'altra, noi vediamo che effettivamente, i despoti illuminati avevano anticipato la razionale soluzione di molti problemi. Non per questo noi avremmo potuto, o potremmo, paragonare, il regime illuminato ma dispotico di Giuseppe II, di Federico II, di Caterina II, col regime democra

tico della Rivoluzione Francese e col cambiamento profondo della vita pubblica e sociale che quel regime ha rappresentato e costituito.

Moltissimo altro avrei evidentemente da dire e forse qualcuno di voi potrebbe suggerirmi delle aggiunte, delle integrazioni; ma la conclusione che io traggo è questa: converrà che noi parliamo non più di uno Stato normanno-svevo ma dello Stato normanno e dello Stato svevo.

ANTONIO MARONGIU